

Allegato "B" all'atto in data 14-2-2024 n. 76088/16143 rep.

STATUTO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una Società per azioni con la denominazione:

"S.G.G. Holding S.p.A."

ARTICOLO 2

SEDE

La Società ha sede in Milano. La Società potrà, nel rispetto della normativa vigente, istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e uffici di rappresentanza e dipendenze di ogni altro genere sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3

OGGETTO

La Società ha per oggetto:

- (a) l'acquisto, la cessione e la gestione di quote di partecipazioni, azioni, titoli, pubblici o privati, o strumenti finanziari e partecipazioni in genere di società, consorzi, associazioni od enti di qualsivoglia natura sia in Italia che all'estero;
- (b) il finanziamento, sotto qualsiasi forma, ed il coordinamento tecnico ed amministrativo esclusivamente a favore delle società, consorzi, associazioni od enti nei quali partecipa, nonché la prestazione di servizi nei confronti degli stessi;
- (c) l'emissione di fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, reali e non, a favore e nell'interesse delle società, consorzi, associazioni od enti partecipati.

La Società può compiere qualunque operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare e di credito necessaria od utile al raggiungimento dell'oggetto sociale (restando peraltro espressamente esclusa l'attività di raccolta del risparmio presso il pubblico), nonché svolgere attività accessorie qualora le stesse consentano di sviluppare l'attività esercitata; indicativamente sono attività accessorie quelle di (i) informazione commerciale; (ii) custodia di valori mobiliari a eccezione di quelli oggetto di gestione patrimoniale ex articolo 1, primo comma, lettera c) della legge 1/1991, e successive modificazioni, integrazioni o leggi correlate.

La Società può raccogliere risparmio presso i propri soci ai sensi della vigente normativa ed a condizione che la stessa non venga attuata tramite strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento. Non costituiscono raccolta da soci, e sono quindi liberamente effettuabili (purché non collegate all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento), anche non in presenza delle condizioni previste dalla normativa, le singole operazioni di finanziamento a favore della Società che uno o più soci decidano di effettuare, sempre che tali operazioni non si configurino di fatto come operazioni di raccolta e cioè non presentino i caratteri della abitudine e ripetitività.

Il tutto con tassativa esclusione dell'esercizio delle attività anzidette nei confronti del pubblico e nel rispetto delle norme vigenti in materia creditizia e di raccolta del risparmio tra il pubblico, nonché nel rispetto del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 e della Delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 3.3.1994.

Tuttavia, non costituiscono attività di raccolta del risparmio tra il pubblico i finanziamenti effettuati sulla base di trattative personalizzate, con singoli soggetti per i quali tali operazioni si inseriscono in una gamma più ampia di rapporti di natura economica con la Società.

ARTICOLO 4

DURATA

La durata della Società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilatrenta.

ARTICOLO 5 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della Società è di Euro 25.000.001,00 (venticinquemilioniuno virgola zero zero) ed è diviso in numero 5.962.456 (cinquemilioninovecentosessantaduemilaquattrocentocinquantasei) azioni di categoria (A) e numero 0 (zero) azioni di categoria (B).

Le azioni di categoria (A) attribuiscono ai loro possessori tutti i diritti tipici delle azioni ordinarie, senza limitazione alcuna.

Le azioni di categoria (B) attribuiscono ai loro possessori:

- tutti i diritti propri della categoria (A), fatta eccezione per il diritto di intervenire e votare nelle assemblee ordinarie di nomina degli organi sociali e di approvazione del bilancio di esercizio della Società;

- il diritto, oltre alle ipotesi previste dall'articolo 10 del presente Statuto, di recedere ai sensi dei successivi articoli 12 e 12-bis del presente Statuto.

I portatori delle azioni di categoria (B) avranno facoltà di richiedere, per tutte o parte delle loro azioni ed entro i trenta giorni successivi al deposito presso il registro delle imprese della delibera di approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea ordinaria della Società, la conversione di azioni di categoria (B) in azioni di categoria (A), per un pari valore nominale. La richiesta di conversione dovrà essere avanzata mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno al presidente del consiglio di amministrazione, entro il suddetto termine.

Le azioni, sia di categoria (A) che di categoria (B), sono rappresentate da titoli azionari.

Il capitale sociale potrà essere aumentato per delibera dell'assemblea straordinaria in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2438 e seguenti del Codice Civile, anche mediante conferimento in natura e di crediti, a norma di legge.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà, per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione della società al Registro delle Imprese, di aumentare il capitale sociale, in una o più soluzioni, fino ad un ammontare massimo di euro centocinquantamiloni, mediante emissione di azioni di categoria (A) e/o di categoria (B), anche con contestuale costituzione del diritto di usufrutto sulle azioni emesse a favore di soggetto diverso dal titolare della proprietà delle stesse azioni, con o senza soprapprezzo.

In caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, azioni di altra categoria.

Le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate a terzi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2441 del Codice Civile.

La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

ARTICOLO 6 DOMICILIO

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende quello risultante dai libri sociali.

ARTICOLO 7 OBBLIGAZIONI

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili, e non convertibili, in azioni della Società o di società controllate con delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di cui all'articolo 19 del presente Statuto.

ARTICOLO 8

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Ai sensi e per gli effetti del presente articolo 8, nonché di ogni altro articolo contenuto nel presente Statuto, per "Famiglie" o "Famiglia" devono, collettivamente o singolarmente, intendersi:

(a) la "Famiglia della Porta", costituita dai signori soci:

Paolo della Porta, Massimo della Porta, Lorenzo Luigi della Porta, Giuseppe della Porta, Carola Rita della Porta, Alessandra della Porta, Anna della Porta, Umberto della Porta, Mario della Porta, Francesca della Porta, Enrico Antonio della Porta, Andrea Gilardoni;

(b) la "Famiglia Canale", costituita dai signori soci:

Vittoria Canale, Maria Maddalena Canale, Andrea Canale, Orietta Canale, Giulio Canale, Maria Francesca Christillin, Evelina Christillin, Luisa Dogliotti, Andrea Dogliotti, Pietro Dogliotti; e

(c) la "Famiglia Baldi", costituita dai signori soci:

Stefano Baldi, Giovanna Baldi, Donatella Baldi, Annalisa Baldi, Ferdinando Corberi, Francesca Corberi.

Ai sensi e per gli effetti del presente articolo 8, nonché di ogni altro articolo contenuto nel presente Statuto, per "Gruppo" deve intendersi l'insieme delle società controllate anche indirettamente, da una società socia o che controllano, anche indirettamente quest'ultima, a norma dell'articolo 2359, primo comma n. 1 e secondo comma, del Codice Civile.

I trasferimenti delle azioni, di qualsiasi categoria, agli ascendenti o discendenti, al coniuge, ad un fratello o sorella, ad un nipote del socio alienante, ad una società interamente ed anche indirettamente posseduta dalla Famiglia cui il socio alienante appartiene, nonché i trasferimenti delle azioni fra soci che appartengono alla stessa Famiglia o allo stesso Gruppo, nonché i trasferimenti a causa di morte delle azioni a favore di soggetti diversi dai soci, sono liberi. Saranno ugualmente liberi i trasferimenti delle azioni, di qualsiasi categoria, da una società socia ad un'altra società non socia ma che controlli la società socia, o sia da questa controllata, a norma dell'articolo 2359, primo comma n. 1 e secondo comma, del Codice Civile.

ARTICOLO 9

DIRITTO DI PRELAZIONE E GRADIMENTO

Salvo quanto previsto dal precedente articolo 8, il socio che intenda trasferire azioni, di qualunque categoria, a terzi estranei alla propria Famiglia o Gruppo di appartenenza, dovrà offrire preventivamente agli altri soci appartenenti alla stessa Famiglia o Gruppo le azioni che intende trasferire, in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute, di qualsiasi categoria, e con diritto di accrescimento fra loro.

Nel caso in cui non tutte le azioni così offerte siano acquistate all'interno della Famiglia o del Gruppo, le rimanenti dovranno essere offerte in prelazione agli altri soci, in proporzione alle azioni, di qualsiasi categoria, da loro possedute e con diritto di accrescimento fra loro.

L'offerta in prelazione dovrà indicare (i) il numero di azioni offerte, (ii) la loro categoria, (iii) il prezzo richiesto, (iv) le condizioni di pagamento ed (v) il nominativo dell'eventuale terzo acquirente; essa dovrà essere comunicata mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno al presidente del consiglio di amministrazione, che ne informerà senza ritardo tutti gli altri soci appartenenti alla Famiglia o Gruppo del cedente.

Nel caso in cui i destinatari dell'offerta all'interno della Famiglia o Gruppo di appartenenza intendessero esercitare la prelazione, ciò dovrà avvenire per la totalità delle azioni offerte, indipendentemente dalla categoria, salvo diverso accordo tra le parti, e mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno al presidente del consiglio di amministrazione entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'offerta in prelazione da parte dello stesso presidente di cui al precedente comma del presente articolo 9, indicando anche l'eventuale volontà di accrescimento e l'eventuale intenzione di acquistare le azioni offerte a condizioni diverse da quelle proposte dall'offerente. Il presidente del consiglio di amministrazione, entro dieci giorni dalla scadenza dell'anzidetto termine, fornirà al socio offerente rappresentazione, mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, dei soci all'interno della Famiglia o Gruppo di appartenenza che hanno manifestato la loro volontà di acquistare in prelazione e informerà, mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, tutti gli altri soci dell'eventuale esistenza di azioni non acquistate in prelazione all'interno della Famiglia o del Gruppo affinché essi possano esercitare il loro diritto di prelazione.

Nel caso in cui i destinatari dell'offerta all'esterno della Famiglia o Gruppo di appartenenza del cedente intendessero esercitare la prelazione, ciò dovrà avvenire per la totalità delle azioni offerte, indipendentemente dalla categoria, salvo diverso accordo tra le parti, e mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno al presidente del consiglio di amministrazione entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'offerta in prelazione da parte dello stesso presidente di cui al precedente comma del presente articolo 9, indicando anche l'eventuale volontà di accrescimento e l'eventuale intenzione di acquistare le azioni offerte a condizioni diverse da quelle proposte dall'offerente. Il presidente del consiglio di amministrazione, entro dieci giorni dalla scadenza dell'anzidetto termine, fornirà al socio offerente rappresentazione, mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, dei soci all'esterno della Famiglia o Gruppo di appartenenza che hanno manifestato la loro volontà di acquistare in prelazione.

All'offerente ed ai soci che intendono acquistare in prelazione sarà concesso il termine di trenta giorni per trattare la cessione con le relative condizioni. Tale termine decorrerà dall'ultima comunicazione data dal presidente del consiglio di amministrazione all'offerente relativamente all'esercizio del diritto di prelazione.

Qualora uno o più dei soci esercitanti il diritto di prelazione abbiano dichiarato di voler acquistare le azioni offerte ma a condizioni diverse da quelle proposte dall'offerente, gli interessati dovranno rivolgersi entro i successivi quindici giorni, al presidente pro-tempore del Tribunale di Milano, perché designi un arbitratore il quale proceda alla determinazione del giusto prezzo e delle condizioni di pagamento, vincolanti per il socio cedente e per i soci che abbiano dichiarato l'intenzione, in sede di esercizio della prelazione, di acquistare le azioni offerte a condizioni diverse da quelle proposte dall'offerente. Nel determinare il giusto prezzo, l'arbitratore dovrà tenere conto equamente (i) del prezzo del terzo offerente in buona fede; (ii) del valore di quotazione di borsa dei titoli detenuti dalla Società, inteso come media dei prezzi di riferimento di tali titoli degli ultimi sei mesi; e (iii) della situazione reddituale e patrimoniale della Società e delle società da essa controllate, anche alla luce di eventuali eventi straordinari. Il trasferimento delle azioni dovrà essere perfezionato nei trenta giorni successivi alla comunicazione della determinazione dell'arbitratore.

Qualora entro i termini anzi detti per l'esercizio del diritto di prelazione, nessuno dei titolari del diritto di prelazione abbia dichiarato di voler acquistare le azioni offerte, valendosi anche

del diritto di accrescimento, le azioni non acquistate in prelazione potranno essere trasferite a terzi nei successivi sessanta giorni, alle stesse condizioni dell'offerta in prelazione. Trascorso il termine di sessanta giorni sopra indicato, risorgerà il diritto di prelazione dei soci.

Salvo il disposto dell'articolo 8 del presente Statuto e fermo restando il diritto di prelazione in favore dei soci e l'espletamento delle procedure per esso previste, la cessione in favore di un non socio potrà essere effettuata solo con il preventivo gradimento del consiglio di amministrazione, che potrà essere negato solo a condizione che lo stesso consiglio di amministrazione indichi, nella manifestazione di non gradimento, un altro acquirente a cui le azioni potranno essere trasferite alle medesime condizioni dell'offerta in prelazione. La mancanza di tale indicazione varrà quale manifestazione del gradimento.

La decisione del consiglio di amministrazione relativa al gradimento dovrà essere adottata e comunicata, mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio che intende cedere le proprie azioni entro trenta giorni dalla comunicazione di offerta in prelazione dello stesso socio.

In ogni caso, salvo l'esercizio dei diritti di prelazione e l'ottenimento del gradimento del consiglio di amministrazione, di cui alla presente procedura, qualora l'offerta in prelazione di uno o più soci riguardi un numero di azioni, indipendentemente dalla categoria:

(a) superiore complessivamente al trenta per cento del capitale della Società, i destinatari dell'offerta in prelazione, ove non esercitassero la prelazione loro spettante, avranno diritto di ottenere dall'offerente che, alle stesse condizioni, siano acquistate proporzionalmente anche le loro azioni;

(b) superiore complessivamente al cinquanta per cento del capitale della Società, i destinatari dell'offerta in prelazione, ove non esercitassero la prelazione loro spettante, avranno diritto di ottenere dall'offerente che, alle stesse condizioni, siano acquistate tutte le loro azioni;

(c) la totalità delle azioni detenute dalla Famiglia della Porta, i destinatari dell'offerta in prelazione, ove non esercitassero la prelazione loro spettante, avranno diritto di ottenere dall'offerente che, alle stesse condizioni, siano acquistate tutte le loro azioni.

La presente procedura ed il correlato diritto di prelazione si applica anche al socio che intenda trasferire le proprie azioni ad una società, per atto tra vivi diverso dalla vendita e quindi, in particolare, mediante conferimento, fusione, scissione o permuta.

Nel caso di cambio del controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, in una società socia ovvero nella società che, in ultima istanza, la controlla ai sensi del medesimo articolo 2359 del Codice Civile, la società socia interessata dal cambiamento di controllo dovrà concedere agli altri soci un'opzione di acquisto su tutte le azioni possedute, di qualunque categoria, in proporzione al numero di azioni detenute dagli altri soci e con diritto di accrescimento tra loro, secondo il giusto prezzo determinato dall'arbitratore con le modalità di cui sopra.

Non potranno essere costituiti pegno o altri diritti di garanzia sulle azioni, di qualsiasi categoria, né potrà essere costituito su di esse diritto di usufrutto con attribuzione del diritto di voto all'usufruttuario al di fuori della Famiglia o del Gruppo di appartenenza, se non con il preventivo consenso scritto del consiglio di amministrazione.

Salve le disposizioni di cui sopra, il socio che intenda trasferire più di un quinto delle proprie azioni sarà tenuto ad informare il consiglio di amministrazione di tale sua intenzione di vendere con ragionevole preavviso, prima di inviare la lettera raccomandata di offerta di cui sopra allo stesso consiglio di amministrazione, onde facilitare al massimo l'acquisizione da parte degli

altri soci ovvero la sostituzione con persone od enti dagli stessi graditi, in ossequio alle previsioni del presente Statuto.

ARTICOLO 10 RECESSO

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle azioni ed a prescindere dalla loro categoria, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- (a) la modifica dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- (b) la trasformazione della Società;
- (c) la revoca dello stato di liquidazione della stessa Società;
- (d) il trasferimento della sede della Società all'estero ovvero l'eliminazione di una o più cause di recesso previste nello Statuto;
- (e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- (f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Qualora la Società sia sottoposta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater del Codice Civile.

In tale caso, il consiglio di amministrazione è tenuto a comunicare ai soci l'evento che legittima l'esercizio del recesso, entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

E' espressamente escluso il diritto di recesso per il socio che non abbia concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione, la rimozione o la modificazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ARTICOLO 11 PROCEDURA DI RECESSO

Salvo il disposto dei successivi articoli 12 e 12-bis, il socio che intenda recedere, per qualsiasi causa prevista nel presente Statuto diversa da quella di cui agli stessi articoli 12 e 12-bis, deve darne comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando (i) le proprie generalità, (ii) il domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura di recesso se diverso da quello di cui all'articolo 6 del presente Statuto, (iii) il numero e la categoria delle azioni per cui è esercitato il recesso, (iv) la causa del recesso e l'eventuale opposizione alla determinazione del valore compiuta dal consiglio di amministrazione.

La raccomandata di cui sopra deve essere inviata non oltre quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso. Salvo il caso di cui ai successivi articoli 12 e 12-bis, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato mediante invio della raccomandata non oltre trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto legittimante il recesso. Il recesso non potrà essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Le azioni per cui è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate senza ritardo presso la sede della Società o presso altro luogo indicato dal consiglio di amministrazione.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il consiglio di amministrazione è tenuto a dare comunicazione, mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, agli altri soci della volontà espressa dal socio recedente

di recedere dalla Società, indicando (i) le generalità dello stesso socio recedente, (ii) il numero e la categoria di azioni per cui il recesso è esercitato, (iii) la causa del recesso ed (iv) il valore delle azioni per cui il recesso è esercitato.

ARTICOLO 12
RECESSO PER LE AZIONI DI CATEGORIA (B) – POSIZIONE
FINANZIARIA NETTA POSITIVA

Nel caso in cui la Società presenti (i) una posizione finanziaria netta (quale risultante dalla differenza tra quella parte delle disponibilità liquide rappresentata da denaro e l'indebitamento nei confronti delle banche, società finanziarie, istituti di credito in genere e soci) positiva nonché (ii) un attivo patrimoniale costituito per almeno il novanta per cento da azioni di società quotate in un mercato regolamentato e/o da denaro, ai soci titolari di azioni di categoria (B) spetta il diritto di recesso, per tutto o parte delle azioni di categoria (B) con le modalità infra precisate.

Il socio portatore di azioni di categoria (B) che intende esercitare tale diritto dovrà effettuare una preliminare manifestazione di interesse a recedere ("Comunicazione Iniziale") da inviarsi al Consiglio di amministrazione della Società entro 60 giorni dal deposito presso il Registro delle Imprese della delibera di approvazione del bilancio di esercizio della Società, dal quale risulti il verificarsi degli eventi che legittimano l'esercizio del recesso.

Stanti le condizioni di cui al presente comma del presente articolo 12, la Comunicazione Iniziale dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al presidente del consiglio di amministrazione, e dovrà contenere:

- (a) l'indicazione delle proprie generalità ed il numero di azioni di categoria (B) detenute;
- (b) l'indicazione del proprio domicilio per le comunicazioni relative alla procedura di recesso se diverso da quello di cui all'articolo 6 del presente Statuto;
- (c) l'indicazione del numero delle azioni di categoria (B) per cui si intende esercitare il recesso.

Le azioni di categoria (B) per cui il socio intende esercitare il diritto di recesso non potranno essere cedute durante la procedura di cui al presente articolo e, se emesse, devono essere depositate senza ritardo presso la sede della Società o presso altro luogo indicato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ricevuta la Comunicazione Iniziale da parte del socio portatore di azioni di categoria (B), dovrà determinare il valore di liquidazione delle azioni per le quali è stato esercitato il recesso, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile, tenendo conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni detenute in portafoglio dalla Società; a tal proposito, la valorizzazione delle azioni di società quotate in un mercato regolamentare avverrà facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di riferimento di tali titoli nei sei mesi che precedono la ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio dal quale risulta il verificarsi degli eventi che legittimano l'esercizio del recesso.

La determinazione del valore di liquidazione dovrà essere effettuata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della Comunicazione Iniziale da parte del Consiglio di amministrazione e dovrà restare depositata presso la sede della Società per 15 (quindici) giorni dal suo deposito affinché ciascun socio possa prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese. Entro 30 (trenta) giorni dal deposito, il socio che ha inviato la Comunicazione Iniziale potrà:

1. confermare la propria intenzione di recedere inviando al Consiglio di amministrazione della Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Presidente contenente: a) la conferma delle indicazioni contenute nella Comunicazione Iniziale; b) la propria irrevocabile accettazione del valore di liquidazione così come determinato dal Consiglio di amministrazione della Società (di seguito: “Comunicazione di Conferma”); ovvero

2. confermare la propria intenzione di recedere, contestando però il valore di liquidazione, così come determinato dal Consiglio di amministrazione della Società, inviando al Consiglio di amministrazione della Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Presidente; in tale caso, la Società od il socio recedente dovranno rivolgersi, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società della comunicazione di contestazione, al Presidente pro-tempore del Tribunale di Milano affinché designi un arbitratore che proceda alla determinazione del valore di liquidazione, avuto riguardo alle condizioni di cui sopra.

La determinazione dell’arbitratore sarà vincolante per la Società e per il socio recedente.

Qualora il socio che ha inviato la Comunicazione Iniziale non proceda nel termine sopra indicato ad effettuare alcuna comunicazione alla Società, oppure, in caso di contestazione del valore di liquidazione, non sia fatta richiesta al Presidente del Tribunale di Milano, nei termini sopra indicati, di nomina dell’arbitratore, la Comunicazione Iniziale, e nel secondo caso anche la conferma della intenzione di recedere, si intenderanno decadute e, quindi, senza alcun effetto.

In caso di ricezione da parte della Società della Comunicazione di Conferma, o in esito alla formulazione della determinazione dell’arbitratore, troverà applicazione l’art. 2437 quater del codice civile.

ARTICOLO 12-bis
RECESSO PER LE AZIONI DI CATEGORIA (B) – POSIZIONE
FINANZIARIA NETTA NEGATIVA

A decorrere dal primo luglio duemilaquindici, a condizione che la Società presenti (i) una posizione finanziaria netta (quale risultante della differenza tra quella parte delle disponibilità liquide rappresentata da denaro e l’indebitamento nei confronti di banche, società finanziarie, istituti di credito in genere e soci) negativa e (ii) un attivo patrimoniale costituito per almeno il novanta per cento da azioni di società quotate in un mercato regolamentato e/o da denaro, ai soci titolari di azioni di categoria (B) spetta il diritto di recesso, per tutte o parte delle azioni di categoria (B) detenute, con le modalità infra precisate.

Il socio portatore di azioni di categoria (B) che intende esercitare tale diritto, stanti le condizioni di cui al precedente comma del presente articolo 12-bis, dovrà effettuare, non oltre il trenta giugno duemiladiciannove, una preliminare manifestazione di interesse a recedere (“Comunicazione Iniziale”) da inviarsi, mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, al Consiglio di amministrazione della Società, indirizzata al presidente che dovrà contenere:

- (a) l’indicazione delle proprie generalità ed il numero di azioni di categoria (B) detenute;
- (b) l’indicazione del proprio domicilio per le comunicazioni relative alla procedura di recesso se diverso da quello di cui all’articolo 6 del presente Statuto;
- (c) l’indicazione del numero delle azioni di categoria (B) per cui si intende esercitato il recesso.

Le azioni di categoria (B) per cui il socio intende esercitare il diritto di recesso non potranno essere cedute durante la procedura di cui al presente articolo e, se emesse, devono essere depositate senza ritardo presso la sede della società o presso altro luogo indicato dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione, ricevuta la Comunicazione Iniziale da parte del socio portatore di azioni di categoria (B), dovrà determinare il valore di liquidazione delle azioni per le quali è stato esercitato il recesso, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile, tenendo conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni detenute in portafoglio dalla Società; a tal proposito, la valorizzazione delle azioni di società quotate in un mercato regolamentare avverrà facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di riferimento di tali titoli nei sei mesi che precedono la ricezione da parte del Consiglio di Amministrazione della Comunicazione Iniziale.

La determinazione del valore di liquidazione dovrà essere effettuata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della Comunicazione Iniziale da parte del Consiglio di amministrazione e dovrà restare depositata presso la sede della Società per 15 (quindici) giorni dal suo deposito affinché ciascun socio possa prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese. Entro 30 (trenta) giorni dal deposito, il socio che ha inviato la Comunicazione Iniziale potrà:

1. confermare la propria intenzione di recedere inviando al Consiglio di amministrazione della Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Presidente contenente: a) la conferma delle indicazioni contenute nella Comunicazione Iniziale; b) la propria irrevocabile accettazione del valore di liquidazione così come determinato dal Consiglio di amministrazione della Società (di seguito: "Comunicazione di Conferma"); ovvero
2. confermare la propria intenzione di recedere, contestando però il valore di liquidazione, così come determinato dal Consiglio di amministrazione della Società, inviando al Consiglio di amministrazione della Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Presidente; in tale caso, la Società od il socio recedente dovranno rivolgersi, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società della comunicazione di contestazione, al Presidente pro-tempore del Tribunale di Milano affinché designi un arbitratore che proceda alla determinazione del valore di liquidazione, avuto riguardo alle condizioni di cui sopra.

La determinazione dell'arbitratore sarà vincolante per la Società e per il socio recedente.

Qualora il socio che ha inviato la Comunicazione Iniziale non proceda nel termine sopra indicato ad effettuare alcuna comunicazione alla Società, oppure, in caso di contestazione del valore di liquidazione, non sia fatta richiesta al Presidente del Tribunale di Milano, nei termini sopra indicati, di nomina dell'arbitratore, la Comunicazione Iniziale, e nel secondo caso anche la conferma della intenzione di recedere, si intenderanno decadute e, quindi, senza alcun effetto.

In caso di ricezione da parte della Società della Comunicazione di Conferma, o in esito alla formulazione della determinazione dell'arbitratore, troverà applicazione l'art. 2437 quater del codice civile.

ARTICOLO 13 **LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI**

Salvo il disposto dei precedenti articoli 12 e 12-bis, nel caso di recesso ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente Statuto, il socio ha diritto alla liquidazione del valore delle azioni per le

quali esercita il recesso che sarà determinato dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea la cui deliberazione può legittimare l'esercizio del recesso ai sensi del precedente articolo 10 del presente Statuto. Qualora il socio che esercita il recesso ai sensi degli articoli 10 ed 11 del presente Statuto, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte del consiglio di amministrazione, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal presidente pro-tempore del Tribunale di Milano, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, primo comma, del Codice Civile.

ARTICOLO 14

OPZIONE IN CASO DI RECESSO

Nel caso in cui un socio manifesti la propria volontà di recedere dalla Società ai sensi degli articoli 10 ed 11 del presente Statuto, spetterà a ciascuno degli altri soci un diritto di opzione, proporzionale al numero di azioni, senza distinzione di categoria, detenute da ciascuno di essi nella Società e con diritto di accrescimento sulle azioni del socio recedente, da esercitarsi, a mezzo di lettera raccomandata da inviare al consiglio di amministrazione della Società nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dello stesso consiglio di amministrazione relativa all'esercizio dello stesso recesso di cui all'articolo 11 ultimo comma. In detta comunicazione il socio dovrà manifestare anche la propria eventuale volontà di accrescimento.

In caso di esercizio del diritto di opzione da parte di alcuno dei soci, il valore di acquisto delle azioni del socio recedente sarà pari determinato ai sensi del precedente articolo 13 del presente Statuto.

Qualora nessuno o solamente parte dei soci cui spetta il diritto di opzione eserciti lo stesso ma senza accrescimento, il socio recedente avrà diritto al rimborso da parte della Società delle azioni rimaste inoperte secondo i criteri dettati dal precedente articolo 13.

ARTICOLO 15

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto e può approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

In particolare, l'assemblea ordinaria:

- (a) approva il bilancio e la distribuzione degli utili;
- (b) nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto cui è demandato il controllo contabile;
- (c) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo Statuto;
- (d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

ARTICOLO 16

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- (a) le modifiche dello Statuto, salvo il disposto dell'articolo 25;
- (b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- (c) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili;

(d) le altra materie ad essa attribuite dalla legge o dal presente Statuto.

L'attribuzione al consiglio di amministrazione di delibere che per legge spettano all'assemblea di cui agli articoli 5 e 25 del presente Statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

ARTICOLO 17

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale purché nel territorio nazionale o di un altro Stato membro dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- (a) il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- (b) la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- (c) le materie all'ordine del giorno;
- (d) le altre materie eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quanto è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e dei componenti del collegio sindacale. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione sugli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 18

ASSEMBLEA ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM

Fatta eccezione per quanto previsto dal comma che segue, l'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale delle azioni aventi diritto di voto per gli argomenti posti all'ordine del giorno e delibera con la maggioranza dei presenti.

In materia di nomina degli organi sociali o di approvazione del bilancio l'assemblea ordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole del sessantacinque per cento degli aventi diritto al voto.

Salva diversa unanime deliberazione dell'assemblea degli aventi diritto al voto, la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, avverrà sulla base di liste presentate e depositate presso la sede della Società almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero di ordine progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista dovrà indicare un numero di candidati pari almeno al numero massimo di consiglieri da eleggere.

Avranno diritto a presentare le liste i soci detentori di azioni di categoria (A) che, individualmente o insieme ad altri soci detentori di azioni di categoria (A), rappresentino

almeno il sette per cento del capitale della Società. Ogni avente diritto al voto potrà presentare, o concorrere a presentare, una sola lista e votare una sola lista.

All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procederà come segue:

(a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista, i tre quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento in caso di numero frazionario a quello intero più prossimo;

(b) dalla lista immediatamente successiva a quella di cui alla lettera (a) e con le stesse modalità per quest'ultima previste, saranno tratti un quarto degli amministratori da eleggere;

(c) i restanti consiglieri saranno tratti come segue:

(a) qualora il numero complessivo di azioni di categoria (B) rappresenti oltre un quarto del capitale sociale e sia nominato il rappresentante comune degli azionisti portatori di azioni di categoria (B), ai sensi del successivo articolo 23, lo stesso rappresentante comune sarà nominato anche amministratore. Nel caso in cui il numero complessivo di azioni di categoria (B) non rappresenti oltre un quarto del capitale sociale o non sia nominato il rappresentante comune, si procederà a determinare i restanti consiglieri di cui alla lettera c) del quinto comma del presente articolo 18 attraverso la modalità prevista al seguente punto (ii);

(ii) i rimanenti consiglieri saranno tratti dalle liste diverse da quelle di cui alla lettera a) e b) del comma quinto del presente articolo 18. I voti ottenuti da ciascuna di queste liste saranno divisi successivamente per il numero dei rimanenti consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine da essa previsto, e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano d'età.

ARTICOLO 19

ASSEMBLEA STRAORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più del sessantacinque per cento del capitale sociale. E' sempre richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale per le delibere inerenti:

(a) il cambiamento dell'oggetto sociale;

(b) la trasformazione;

(c) lo scioglimento anticipato;

(d) la proroga della durata;

(e) la revoca dello stato di liquidazione;

(f) il trasferimento della sede sociale all'estero;

(g) l'emissione di azioni privilegiate.

L'introduzione o la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi degli articoli 10 ed 11 del presente Statuto.

ARTICOLO 20

NORME PER IL COMPUTO DEL QUORUM

Nel computo del quorum costitutivo dell'assemblea non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto. Si considerano presenti i soci che abbiano

esibito almeno una azione e che, al momento della verifica del quorum costitutivo, siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto. La mancanza di quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso essa dovrà essere riconvocata. Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione.

Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta la stessa. Le deliberazioni approvate sino al venir meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge. Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea.

I soci intervenuti in assemblea che rappresentano un terzo del capitale hanno il diritto di ottenere il rinvio a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 21

LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE E A VOTARE

I soci che intendono partecipare all'assemblea, anche ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 2370, terzo comma, del Codice Civile, devono esibire i propri titoli, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

Hanno diritto di voto, con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti muniti del diritto di voto in misura (i) non superiore al valore della propria partecipazione ed all'ammontare dei titoli legittimativi in proprio possesso e (ii) non inferiore ai limiti di cui al punto precedente, salvo quanto stabilito nell'ultimo comma del presente articolo 21.

Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma, del Codice Civile, gli amministratori in seguito all'esibizione sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti. Gli amministratori dovranno rifiutare l'iscrizione nei libri sociali qualora la cessione dei titoli sia avvenuta in violazione delle previsioni del presente Statuto.

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la loro legittimazione mediante documento scritto. La Società acquisisce la delega agli atti sociali. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea.

In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore anche se ciò non sia espressamente previsto in delega. La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o di amministrazione della Società o delle società controllate.

ARTICOLO 22

PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA - VERBALIZZAZIONE

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza di un segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure, salvo il caso in cui il relativo regolamento sia stato approvato dall'assemblea a norma del precedente articolo 15 del presente Statuto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, dovendo inoltre indicare:

- (a) la data dell'assemblea;
- (b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato, anche mediante allegato;
- (c) le modalità ed i risultati delle votazioni;
- (d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- (e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto a parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di corretta e completa verbalizzazione dei lavori. L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio equivale ad un voto non espresso.

ARTICOLO 23 ASSEMBLEE SPECIALI

Se esistono più categorie di azioni, ciascun titolare ha diritto di partecipare nell'assemblea speciale della categoria di appartenenza. Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti.

L'assemblea speciale può (i) nominare e revocare il rappresentante comune ed il proprio presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della Società; (ii) approvare o rigettare le delibere dell'assemblea generale che pregiudicano i diritti degli azionisti appartenenti alla categoria speciale ovvero modificano i diritti degli obbligazionisti; (iii) deliberare sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata; (iv) deliberare sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli azionisti appartenenti a categorie speciali o degli obbligazionisti e ne approva il rendiconto; (v) deliberare sulle controversie con la Società e sulle relative transazioni e rinunce; (vi) deliberare sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del rappresentante comune, del consiglio di amministrazione della Società o quando ne facciano richiesta tanti soci che siano rappresentativi di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa. La procedura dell'assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente Statuto con riferimento all'assemblea della Società. La Società, ove sia titolare di azioni o obbligazioni, non può partecipare all'assemblea speciale. Gli amministratori ed i sindaci hanno diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale. Le delibere dell'assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del Codice Civile. Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito, ricorrendone i presupposti. Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 del Codice Civile. La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle previste per le assemblee straordinarie.

ARTICOLO 24

ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

L'azione di annullamento delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

ARTICOLO 25

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque a quindici membri, inclusi il rappresentante comune degli azionisti portatori delle azioni di categoria (B) qualora nominati ai sensi del quinto comma, lettera (c) punto (i), del precedente articolo 18. Spetta all'assemblea ordinaria degli azionisti portatori di azioni di categoria (A) provvedere alla determinazione del numero di membri del consiglio di amministrazione. Al consiglio di amministrazione sono conferiti tutti i più ampi poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione e disposizione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva inderogabilmente all'assemblea dei soci.

Sono inoltre attribuite al consiglio di amministrazione le seguenti competenze (i) la delibera di fusione e scissione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, del Codice Civile; (ii) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; (iii) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società; (iv) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; (v) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; (vi) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale; (vii) la riduzione del capitale sociale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la Società abbia emesso azioni senza valore nominale.

ARTICOLO 26

NOMINA E SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito di volta in volta all'atto della nomina, e comunque non oltre tre esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, e purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea ai sensi del precedente articolo 18, i rimanenti provvederanno alla sostituzione, con deliberazione approvata dal consiglio di amministrazione, mediante cooptazione nell'ambito degli

appartenenti alla medesima lista dell'amministratore venuto a mancare. Tale deliberazione del consiglio di amministrazione sarà approvata dal collegio sindacale, e dalla prima assemblea ordinaria che si terrà successivamente alla cooptazione.

Qualora venga a mancare l'amministratore nominato ai sensi del quinto comma, lettera c) punto (i), del precedente articolo 18 e qualora gli azionisti portatori di azioni di categoria (B) nominino un nuovo rappresentante comune, il consiglio di amministrazione dovrà cooptare il nuovo rappresentante comune in luogo di quello venuto a mancare, salvo che non sussistano le condizioni per la sua nomina di cui al comma quinto, lettera (c) punto (i), del precedente articolo 18. Gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Quando, per qualsiasi causa, venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà decaduto l'intero consiglio e l'assemblea dovrà essere convocata d'urgenza per la ricostituzione integrale di esso dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio, i cui membri saranno scelti secondo le modalità previste dal precedente articolo 18, deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 27

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri il presidente ed eventualmente fino a tre vicepresidenti che lo sostituiscano nei casi di assenza o impedimento.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

ARTICOLO 28

ORGANI DELEGATI

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri per ciò nominati, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega. Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, quarto comma, del Codice Civile. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

Possono altresì essere nominati direttori generali e procuratori per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 29

ADUNANZE E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri in carica.

La convocazione del consiglio sarà fatta a cura del presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età o dall'amministratore delegato, se nominato, con lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi ai componenti del consiglio ed ai sindaci effettivi, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero, in caso di urgenza, mediante telegramma, telefax, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviato alle suddette persone almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora dell'adunanza nonché gli argomenti da trattare.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per audio o video-conferenza, o mezzi di telecomunicazioni equivalenti, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

Il consiglio è validamente costituito anche senza formalità di convocazione ove siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci in carica.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, ad eccezione delle deliberazioni aventi ad oggetto acquisto di titoli non quotati nei mercati regolamentati per le quali occorre, in ogni caso, il voto favorevole del rappresentante comune degli azionisti titolari di azioni di categoria (B). Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero da un vice presidente, qualora nominato. In mancanza, la presidenza spetterà all'amministratore più anziano per carica, o in subordine, per età.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono constatate da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario della riunione.

ARTICOLO 30

RAPPRESENTANZA SOCIALE

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società spettano al presidente del consiglio di amministrazione e altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio, nei limiti della delega loro conferita. Ai sensi dell'articolo 2384 del Codice Civile il potere di rappresentanza è generale.

ARTICOLO 31

REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 32

COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina il compenso per tutta la durata dell'incarico. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del Codice Civile. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con la maggioranza assoluta dei sindaci. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui al precedente articolo 29, terzo comma.

ARTICOLO 33

REVISORE CONTABILE

Il revisore o la società del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale (i) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; (ii) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; (iii) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali. Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409-quinquies, del Codice Civile. In difetto, essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio e sono rieleggibili.

ARTICOLO 34

BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

ARTICOLO 35

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto (i) per il decorso del termine; (ii) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro i termini di legge, non deliberi opportune modifiche statutarie; (iii) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; (iv) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo

quanto disposto dall'articolo 2447 del Codice Civile; (v) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater, del Codice Civile; (vi) per deliberazione dell'assemblea; (vii) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, il consiglio di amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti nei termini di legge.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dal consiglio di amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando (i) il numero dei liquidatori; (ii) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; (iii) a chi spetta la rappresentanza della Società; (iv) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; (v) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

ARTICOLO 36

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Salvo il disposto degli articoli 9, 12, 12-bis, 13 e 14 del presente Statuto, qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente pro-tempore del Tribunale di Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere sulla controversia nel termine di centoventi giorni dalla nomina. Lo stesso giudicherà in via rituale e secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro saranno vincolanti per le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Si applica il disposto del precedente articolo 19, ultimo comma.

ARTICOLO 37

DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto e dall'atto costitutivo, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.

Firmato Filippo Zabban